



Comune di Mantova

REGOLAMENTO
PER
L'ARREDO E DECORO
DELL'AMBIENTE URBANO

<i>data</i>	<i>SETTEMBRE 2001</i>
<i>Revisioni</i>	<i>Febbraio 2001</i>
	<i>Novembre 2000</i>
	<i>Aprile 2000</i>

Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” si è inteso raccogliere in un unico testo normativo l’insieme delle disposizioni legislative a carattere nazionale e regionale, e dei criteri tecnici e formali definiti nel corso degli anni dalla Commissione Edilizia del Comune di Mantova, riguardanti una serie di oggetti installati su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, genericamente definiti di “arredo urbano”, quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, recinzioni, cabine telefoniche, parcometri, antenne paraboliche e di telecomunicazione, ecc. Tali elementi, a torto considerati di importanza minore rispetto al progetto di opere edilizie, concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano, in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata e appariscente dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Come disposto dall’art. 33 della Legge Urbanistica n.1150/’42, le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte integrante del Regolamento Edilizio comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. L’attuale Regolamento Edilizio della città di Mantova è stato approvato nell’anno 1982, e gli articoli che interessano l’arredo e decoro urbano sono sostanzialmente quattro: art. 10 “Interventi diversi o per opere minori”, art.11 “Interventi relativi ad aree scoperte”, art. 29 “Sistemazione delle aree di pertinenza di costruzioni”, art..30 “Arredo Urbano”. In tali articoli sono formalizzati alcuni criteri tecnici ed estetici di tipo prescrittivo, e l’attuazione degli interventi è sempre sottoposta al regime di autorizzazione edilizia, previo parere della Commissione Edilizia.

Le recenti leggi di semplificazione, trasparenza e snellimento delle procedure amministrative approvate a livello nazionale e regionale, impongono ora che anche in materia di arredo urbano vengano

riviste le modalità autorizzative, rendendo la disciplina più agevole e “trasparente” per i cittadini, e più scorrevole per gli uffici competenti nell’istruttoria delle pratiche.

Nel presente Regolamento sono ulteriormente esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza comunicazione o atto autorizzativo rialsciato dal Comune, purchè siano interamente rispettati i disposti regolamentari. Considerato comunque che il contesto urbano è caratterizzato da ambiti diversi, con situazioni edilizie ed architettoniche non sempre trattabili in modo uniforme ed oggettivo, o riconducibili ai criteri esposti nel Regolamento, sarà sempre possibile per il cittadino proporre soluzioni differenti da quelle prospettate nel Regolamento stesso, che saranno sottoposte al parere della Commissione Edilizia per la specifica approvazione.

Il testo prende in esame una più ampia tipologia di interventi rispetto al Regolamento Edilizio del 1982; in particolare sono introdotti nuovi articoli sulla disciplina del verde pubblico e privato, sull’occupazione di suolo pubblico, sull’esposizione di insegne e cartelli pubblicitari, sulla collocazione di chioschi ed edicole, sulle finiture dei fronti degli edifici e sulla loro coloritura. Si è inteso anche disciplinare l’installazione di antenne paraboliche e di telefonia cellulare, e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata, recependo così le recenti disposizioni statali e regionali in materia di tutela all’esposizione elettromagnetica e di lotta all’inquinamento luminoso. Per altri articoli già contemplati nel precedente Regolamento Edilizio, sono state introdotte modifiche, con lo scopo di renderli più rispondenti alle attuali normative ed esigenze costruttive.

L’articolato del “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” è stato redatto secondo i criteri emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R. 25/9/’98 n. 6/38573, e potrà agevolmente diventare parte integrante o testo allegato del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Mantova.

PRINCIPALI ATTI NORMATIVI STATALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO

- D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, come modificato dal D.L.vo n. 490/99
- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche “Legge Urbanistica”
- Legge 28 gennaio 1977, n.10 “Norme per l’edificabilità dei suoli”
- Legge 5 agosto 1978, n, 457 “Norme per l’edilizia residenziale”
- Legge 23 dicembre 1996, n.662 “Legge finanziaria”, art. 2 comma 60 sulla Denuncia di Inizio Attività
- D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni

- L.R. 9 giugno 1997, n.18 “Deleghe della Regione agli Enti Locali per la tutela del paesaggio”
- L.R. 23 giugno 1997, n. 23 “Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio”
- D.G.R. 25 settembre 1998, n. 6/38573 “Approvazione di criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali”
- L.R. 19 novembre 1999, n. 22 “ Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia”
- L.R. 5 gennaio 2000 n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.L.vo 31 marzo 1998 n.112”
- L.R. 27 marzo 2000 n.17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”

- Deliberazione Giunta Regionale 28 giugno 2000-n.7/193 “Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio”

INDICE

Titolo I – Norme procedurali

Art. 1. Soggetti e Procedure	pag.	4
------------------------------	------	---

Titolo II – Norme per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano

Sezione 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico

Art. 2. Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte pubbliche	pag.	6
Art. 3. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico	pag.	7
Art. 4. Occupazione degli spazi pubblici e di uso pubblico	pag.	8
Art. 5. Elementi di arredo urbano, interventi diversi o per opere minori	pag.	10
5.2 impianti di illuminazione esterna pubblica e privata	pag.	10
5.3 cassonetti raccolta rifiuti, parcometri, transenne parapedonali,, cartelli planimetrici	pag.	12
5.4 volumi tecnici	pag.	12
5.5 antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, impianti di telefonia cellulare	pag.	13
5.6 monumenti ed edicole funerarie	pag.	13
5.7 altri interventi di arredo	pag.	14
Art. 6. Insegne e mezzi pubblicitari	pag.	14
6.3 insegne e vetrofanie	pag.	14
6.4 preinsegne	pag.	15
6.5 segnali turistici e di territorio	pag.	16
Art. 7. Chioschi ed edicole	pag.	16

Sezione 2 – Spazi privati

Art. 8. Accessi dei veicoli e passi carrabili	pag.	18
Art. 9. Recinzioni	pag.	19
Art. 10. Spazi inedificati, edifici in disuso, cave	pag.	19
Art. 11 Sistemazioni delle aree esterne ai fabbricati e disciplina del verde privato	pag.	20
Art. 12. Toponomastica e segnaletica	pag.	22
Art. 13. Numero civico degli edifici	pag.	22
Art. 14. Manutenzione dei fronti degli edifici e disciplina dell'uso dei materiali di finitura	pag.	23
14.1 intonaci di facciata	pag.	23
14.2 elementi di finitura delle facciate	pag.	23
14.3 vetrine, serramenti e infissi	pag.	25
14.4 tende parasole	pag.	25
14.5 targhe	pag.	26
Art. 15. Disciplina del colore	pag.	28

Titolo III – Norme transitorie e finali

Art. 16. Abrogazione di disposizioni del Regolamento edilizio del 1982	pag.	30
Art. 17. Norme transitorie ed entrata in vigore	pag.	30
Art. 18 Sanzioni	pag.	31

TITOLO I

NORME PROCEDURALI

Art. 1

SOGGETTI E PROCEDURE

1.1 Per tutti i casi previsti dal presente “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano”, sono legittimati a presentare domanda di provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti:

- a) gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente incaricato;
- b) i legali rappresentanti di società, di associazioni ed enti;
- c) il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura;
- d) il promittente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere atto autorizzante l’intervento;
- e) il conduttore o l’affittuario nel caso in cui, in base al contratto, abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi, o nel caso di delega rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso;
- f) l’usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- g) l’amministratore del condominio, o il singolo condomino che abbia avuto delega da parte degli altri condomini o consenso dell’assemblea condominiale, per quanto riguarda interventi alle parti comuni;
- h) l’enfiteuta;
- i) il titolare o l’assegnatario del diritto di superficie;
- j) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
- k) il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza;
- l) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al demanio, con l’assenso della proprietà concedente.

1.2 Il presente Regolamento suddivide gli interventi di arredo urbano tra opere da eseguire su suolo pubblico, compresa l’installazione di mezzi pubblicitari, che abbisognano di specifica concessione di occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su privata proprietà, soggetti a procedure diversificate, a seconda della natura e caratteristiche degli stessi. In particolare, per i manufatti minori interessanti proprietà private, vi è la possibilità di eseguire l’intervento senza bisogno di atto autorizzativo, purchè siano interamente rispettati i <criteri tecnici prescrittivi>, vincolanti, e i <criteri formali>, indicativi e non vincolanti, elencati nei singoli articoli. In alternativa, soluzioni diverse saranno da sottoporre al regime di autorizzazione edilizia, previo parere della Commissione Edilizia.

La realizzazione delle opere di arredo urbano è subordinata a:

- 1.2.1 nessun atto autorizzativo, nel caso di interventi minori (es. esposizione di targa, tenda parasole, sostituzione di serramenti e vetrine, coloritura di facciata, abbattimento alberi appartenenti a specie non autoctone come specificato dall’art. 11, installazione di apparecchi di condizionamento) da eseguire in conformità ai criteri prescrittivi e formali esposti nei relativi

articoli, salvo l'esposizione di casellari per targhe, di targhe per attività sanitarie e nei casi in cui gli interventi riguardino edifici soggetti a tutela monumentale o ambientale ai sensi del "Testo unico in materia di beni culturali e ambientali" n. 490/'99;

- 1.2.2 concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di arredi di pubblici esercizi su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio e per l'installazione precaria di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico;
 - 1.2.3 autorizzazione edilizia per gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori indicati nell'art. 5 del presente regolamento, per l'abbattimento di alberi come specificato dall'art. 11, per l'apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all'arretramento dello stesso, e per tutti gli interventi di cui al precedente comma 1.2.1 nel caso in cui, per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico, non sia possibile rispettare i criteri formali dettati nel presente regolamento;
 - 1.2.4 autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada per l'esposizione di insegne e mezzi pubblicitari individuati nell'art. 6 del presente regolamento;
 - 1.2.5 concessione edilizia per i chioschi su suolo pubblico, e per l'installazione antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari, ricomprese nell'art. 5.5.2 del presente regolamento;
 - 1.2.6 Denuncia di Inizio Attività per recinzioni, muri di cinta, cancellate, e sistemazione delle aree a verde privato, salvo i casi di difformità dai criteri indicati nel presente regolamento o richiesta di deroga all'arretramento del passo carrabile e, qualora la normativa lo consenta, per l'installazione antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari, ricomprese nell'art. 5.5.2 del presente regolamento;
 - 1.2.7 autorizzazione paesistica in tutti i casi di interventi su edifici sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "Testo unico in materia di beni culturali e ambientali" n. 490/'99, di competenza comunale secondo la procedura di cui alla L.R. 9 giugno 1997, n.18 "Deleghe della Regione agli Enti Locali per la tutela del paesaggio";
 - 1.2.8 autorizzazione della Soprintendenza ai Beni architettonici e Ambientali in tutti i casi di interventi a edifici sottoposti a tutela culturale ai sensi del "Testo unico in materia di beni culturali e ambientali" n. 490/'99, che potrà essere presentata tramite il Settore Sportello Unico del Comune;
 - 1.2.9 nulla osta dell'Ente parco del Mincio completo di attestazione di conformità alle norme del P.T.C. in tutto i casi di interventi di abbattimento alberi in zone comprese entro il suo perimetro, che potrà essere presentata tramite il Settore Sportello Unico del Comune.
- 1.3 Per gli interventi minori di esposizione di targa, casellari per targhe, tenda parasole, serramenti e vetrine, coloritura di facciata, abbattimento alberi, installazione di apparecchi di condizionamento, ricadenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale ai sensi del "Testo unico in materia di beni culturali e ambientali" n. 490/'99, siano essi conformi o meno ai criteri formali riportati nei corrispondenti articoli, l'autorizzazione paesaggistica è l'atto definitivo e conclusivo del procedimento, in quanto autorizzazione

rilasciata in seguito alle valutazioni della Commissione Edilizia integrata dai membri esperti in materia ambientale. Non sarà pertanto necessario presentare ulteriore istanza di autorizzazione edilizia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ARREDO E IL DECORO **DELL'AMBIENTE URBANO**

Sezione 1

Spazi pubblici o di uso pubblico

La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. Per “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi porticati, parchi, giardini ecc..

La sezione dà altresì indicazioni per le condizioni di occupazione, anche temporanea, di tali spazi.

Art. 2

DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

- 2.1 Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.
- 2.2 Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini portarifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini portarifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali. Tale tipo di installazioni, come le nuove realizzazioni di aree a verde pubblico attrezzate, se ricadenti all'interno delle zone sottoposte a vincolo ambientale del territorio comunale sono soggette alla sola e preventiva autorizzazione paesistica e/o alla certificazione di conformità alle norme del P.T.C del Parco del Mincio,

se ricadenti nel territorio del Parco, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione sugli arredi esistenti.

- 2.3 Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale. Tali interventi sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesistica e/o al nulla osta dell'Ente Parco del Mincio completo di attestazione di conformità alle norme di P.T.C. nel caso in cui siano interessati ambiti sottoposti a tutela ambientale.
- 2.4 Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie.
- 2.5 In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 1,5 m. all'intorno.
- 2.6 Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

Art. 3

DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

- 3.1 Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.
- 3.2 In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento.
- 3.3 Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. sub.A, o comunque sottoposte a tutela ambientale, e' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
- 3.4 In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno

adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.

- 3.5 Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.
- 3.6 Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente, e secondo le forme di intervento compatibili con il presente Regolamento.
- 3.7 Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, il competente Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.
- 3.8 Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L'eventuale messaggio pubblicitario sarà oggetto del calcolo dell'imposta sulla pubblicità esclusivamente per la parte di scritta o logo riprodotti.

Art. 4

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

- 4.1 Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.
- 4.2 L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale.
- 4.3 Nelle piazze e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di ristorazione e con attrezzature espositive di negozi. Nelle piazze, le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione potrà avvenire nella fascia compresa tra le colonne o le alberature, garantendo una distanza minima di mt. 1,50 dal fusto. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

4.4 Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

- a) i tavoli e le sedie da collocare nelle piazze centro storico e lungo il percorso porticato di C.so Umberto I/Via Verdi/Via Broletto dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato. Negli ambiti che, pur ricadendo nella zona sottoposta a vincolo ambientale, sono caratterizzati da interventi edilizi posteriori l'anno 1920, e nelle restanti zone, è possibile esporre materiali plastici stampati o pressofusi. E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte derivate, giallo, verde brillante);
- b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù), inscritta in un cerchio di diam. massimo di mt. 4,00. Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole;
- c) l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione. Lungo i percorsi porticati e nelle vie istituite come "isola pedonale" o ZTL le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi ed specie verdi uguali fra loro. Dovranno essere evitate situazioni di disordine o di concomitanza con altre collocazioni (es. espositori vari, portolocandine, edicole ecc.).
Nelle piazze storiche, sulla carreggiata e lungo i percorsi porticati non è consentita la collocazione di fioriere a delimitazione di tavoli, sedie, ombrelloni.
- d) gli espositori vari dovranno in via prioritaria essere contenuti nel "fornice" della vetrina, e dovranno avere supporti di uguale colore, forma e dimensione. Onde evitare disordine nell'ambito del centro storico sono consentiti unicamente:
 - espositori di guide e cartoline in aderenza alla vetrina o nella fascia di intercolumnio fronteggiante la stessa;
 - espositori per souvenir di uguale forma, colore dimensione collocati entro il fornice o lateralmente alla vetrina per una prof. massima di cm. 35;
 - espositori di giornali nel numero massimo di due, collocati nelle immediate vicinanze della rivendita, e portolocandine nel numero massimo di tre.
- e) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purchè siano collocati esclusivamente durante la stagione invernale, siano di tipo trasparente, aventi altezza massima di cm. 140 e non vengano infissi al suolo.

4.5 Non è consentita all'interno del centro storico l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e di palette per cani, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.

4.6 Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla

circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso di almeno m.1,20.

- 4.7 L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Art. 5

ELEMENTI DI ARREDO URBANO

E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono:

- edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
- distintivi urbani, come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
- impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
- volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
- antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;
- monumenti ed edicole funerarie.

5.1. Edicole, chioschi, pensiline.

L'installazione di edicole, chioschi, pensiline è subordinata su tutto il territorio comunale a concessione edilizia, secondo i criteri dettati dall'art. 7 del presente testo.

5.2 Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, di cui alla Legge Regionale del 27 marzo 2000 n. 17.

- 5.2.1 Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico solo gli impianti con ottiche “cut-off” aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. E’ da preferire l’uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione.
- 5.2.2 Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, sportivi, commerciali e aree di ogni tipo dovranno avere un’inclinazione tale da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché idonei schermi atti ad evitare qualsiasi dispersione verso l’alto. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria.
Nell’illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l’alto purchè tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
- 5.2.3 E’ fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l’alto.
- 5.2.4 La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Dirigente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l’iter autorizzativo.
- 5.2.5 Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali prevista per il settore impiantistico, e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui alla legge regionale oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della Legge 5 marzo 1990 n. 46 “ Norme per la sicurezza degli impianti”.
- Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri regionali e del presente regolamento.
- Tale procedura si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
- 5.2.6 E’ concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale.
- 5.2.7 Gli impianti già realizzati che non rispondono ai criteri indicati, dovranno adeguarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17/2000, pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 30.3.’00- 1° suppl. straord. -. Chiunque, oltre tale termine, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri regionali, e qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito dell’organo di controllo comunale, incorre nella sanzione amministrativa da L.400.000 a L.1.200.000.

5.3 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi

- 5.3.1 I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sui percorsi pedonali posti all'interno di zone di rilevanza storico-ambientale possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.
- 5.3.2 La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta e rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico-architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche" interrate.
- 5.3.3 L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la percorribilità pedonale dei marciapiedi mantenendo una larghezza minima di percorso di m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale ai sensi del T.U in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 e, in generale, al centro delle facciate. Il suolo dovrà essere ripristinato a regola d'arte.
- 5.3.4 E' consentita l'installazione di transenne parapetonali e dissuasori di sosta nell'ambito del centro urbano nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nell'ambito della zona sottoposta a tutela ambientale sono consentiti unicamente elementi in ghisa o ferro, o colonnine in marmo, granito o materiale lapideo. In tutte le zone, l'installazione di transenne e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari, è ammessa previa approvazione del Piano della Pubblicità, sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. L'installazione e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.
- 5.3.5 L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge. L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, previa approvazione de Piano degli Impianti Pubblicitari.

5.4 Volumi tecnici

- 5.4.1 Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

5.4.2 Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m.1,20 o, solo per brevi tratti, di m.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

5.5 Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare

5.5.1 Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un'unica antenna di ricezione televisiva centralizzata, salvo che non venga dimostrata l'impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano. In particolare, nelle zone sottoposte a tutela ambientale, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte o simboli e, ove possibile, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno. Per giustificati motivi di carattere tecnico e previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'esposizione in facciata purchè la superficie della parabola assuma la medesima colorazione della facciata e il diametro non sia superiore a cm 0,50.

5.5.2 Per quanto concerne l'installazione di antenne riguardanti emittenti radiotelevisive private ed impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali e similari si precisa che la formazione di tralicci e di antenne con cabina shelter per apparati posta fuori terra o a tetto è classificata come intervento di nuova costruzione. Nel caso in cui l'impianto sia inglobato in edifici esistenti l'intervento è di tipo ristrutturativo.

5.5.3 L'installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, prescrivendo che preliminarmente alla richiesta di installazione di nuove stazioni radio base di telefonia mobile, i rispettivi gestori dovranno presentare un piano di localizzazione o di variazione della collocazione degli impianti sul territorio comunale, che sia compatibile con la tutela sanitaria della popolazione e con i vincoli di tutela paesaggistica e storico-architettonica. In particolare sono vietate le installazioni nel raggio di m.100 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura, parchi e giardini attrezzati con aree gioco.

5.6 Monumenti ed edicole funerarie

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo e nuova costruzione di monumenti ed edicole funerarie sono subordinati ad Autorizzazione Edilizia ovvero a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 "Regolamento di Polizia mortuaria" e compatibilmente con la normativa del "Piano Regolatore Generale Cimiteriale" del comune di Mantova approvato dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n.64 del 18/4/1994, e successive modificazioni.

5.7 Altri interventi di arredo

5.7.1 Tutti gli altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto o piano di distribuzione. La domanda per tali interventi minori, redatta su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000 o 1:2.000 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
- b) progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale;
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata all'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'oggetto;
- d) relazione tecnico illustrativa;
- e) Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

5.8 Tutte le opere elencate nel presente articolo 5 non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Art. 6

INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

6.1. L'esposizione di cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale è normata dal "Piano generale degli impianti pubblicitari", approvato dal Comune di Mantova con D.C.C. n. 9 del 5/2/2001 e D.G.C. n. 132 del 26/4/2001. Il presente Regolamento Disciplina l'esposizione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali.

6.2. Insegne e vetrofanie.

6.2.1 L'insegna di esercizio o commerciale è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie della stessa; reca scritte, simboli, marchi e denominazione della ditta o azienda rappresentata; può essere realizzata in materiale di qualsiasi natura, luminoso o illuminato. Rientrano in questa categoria anche le scritte realizzate con materiale adesivo o pittorico sul vetro di vetrine e infissi.

6.2.2 Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. sub. A e sub B le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il "fornice" delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio

direzionale o commerciale, istituto bancario, autosilos ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri.

In tutte le altre zone sono ammesse insegne commerciali esposte sulle vetrine e sulle facciate degli edifici e, nelle aree destinate ad attività produttive, è consentito il posizionamento sul tetto dell'edificio ove ha sede l'attività, purchè l'insegna abbia dimensioni compatibili alle disposizioni del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione. L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.

6.2.3 Nel centro storico e nelle aree soggette a tutela ambientale non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino inferriate o ferri battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine, né è possibile apporre insegne alle catene dei portici.

6.2.4 Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. sub. A e sub B sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali Uffici Pubblici, PP.TT., Questura, Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche, ospedali e cliniche, trattorie e ristoranti, purchè siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non sino in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni di cm. 70x70, dovranno mantenere una distanza minima di cm. 220 dal marciapiede, e dovranno rientrare di cm. 20 dal bordo dello stesso.

6.2.5 L'applicazione di scritte adesive della dimensione massima di 600 cmq. nel numero di una per vetrina non necessita di atto autorizzativo, fatto salvo il pagamento della tassa di affissione pubblicitaria.

6.2.6 L'esposizione di insegne e di vetrofanie con dimensioni superiori a 600 cmq. è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada da richiedersi tramite i moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria generale in scala 1:1000 individuante l'edificio oggetto di intervento;
- disegno dell'insegna, con relative misure, testo e colori ;
- documentazione fotografica delle facciate interessate dall'intervento e simulazione fotografica con l'inserimento dell'insegna;
- autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune;

6.2.7 L'installazione di insegne in mancanza di Autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada e/o dall'art. 165 del D.L.vo n. 490/99, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione a cura e spese del soggetto titolare e la sanzione tributaria.

6.3. Preinsegne

6.3.1 E' consentita l'installazione di preinsegne come definite dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, complete di freccia di orientamento ed eventualmente da simboli o marchi, esposta su idoneo palo e finalizzata alla

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata entro un raggio di 5 Km. dalla sede della stessa, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

6.3.2 Nell'ambito del centro storico e in Zona "sub A" dello strumento urbanistico comunale non e' consentito l'installazione di preinsegne indicanti punti di vendita di "interesse privato" (uffici privati, pubblici esercizi, negozi ed esercizi commerciali).

6.3.3 L'installazione di preinsegne dovrà avvenire nel rispetto del "Piano della Segnaletica commerciale, turistica e di pubblica utilità" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.181 del 15/6/1999, tramite il Concessionario del Comune di Mantova, che ha in gestione il servizio di messa in opera e di eventuale realizzazione del mezzo pubblicitario.

6.3.4 La segnaletica esistente, anche se regolarmente autorizzata, posizionata in disaccordo con il suddetto Piano dovrà essere rimossa a cura e spese dei proprietari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione a cura e spese del soggetto titolare e la sanzione tributaria.

6.4. Segnali turistici e di territorio

6.4.1 E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

6.4.2 L'installazione di detta segnaletica stradale dovrà avvenire nel rispetto del "Piano della Segnaletica commerciale, turistica e di pubblica utilità" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 181 del 15/6/1999, tramite il Concessionario del Comune di Mantova, che ha in gestione il servizio di messa in opera e di eventuale realizzazione del mezzo pubblicitario.

6.4.3 La segnaletica esistente, anche se regolarmente autorizzata, posizionata in disaccordo con il suddetto Piano dovrà essere rimossa a cura e spese dei proprietari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 c.11 del Codice della Strada, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione a cura e spese del soggetto e la sanzione tributaria.

Art. 7

EDICOLE E CHIOSCHI

7.1 E' consentita la collocazione su suolo pubblico di edicole di giornali e chioschi previo rilascio di concessione edilizia, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

7.2 L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

- 7.3 I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.
- 7.4 Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati di un servizio igienico ad uso del personale. Nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, dovrà essere realizzato uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'Igiene. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 25 mq.
- 7.5 Nella zona ricadente in ambito sottoposto a vincolo ambientale andranno proposte tipologie di edicole che ben si inseriscano nel contesto urbano, e che non siano di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. Dovranno essere evitati manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando preferibilmente ferro, ghisa, rame e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. Le edicole e i chioschi realizzati anteriormente al 1940 sono da intendersi vincolati alla conservazione ed al restauro.
- 7.6 E' vietato collocare nuove edicole lungo i percorsi porticati, o ampliare o sostituire quelle esistenti. Tali manufatti dovranno essere collocati in altre zone allo scadere del periodo di concessione occupazione suolo.
- 7.7 Le edicole di giornali collocate nelle restanti zone residenziali non potranno superare i 15 mq. di superficie di vendita.
- 7.8 Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione suolo e a concessione edilizia, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Dirigenti. La domanda di concessione edilizia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- a) una o più planimetrie generali in scala 1:1000 o 1:500 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
 - b) progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
 - c) relazione tecnico illustrativa;
 - d) documentazione fotografica dell'area interessata all'intervento;
 - e) simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento;
 - f) Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99, e/o certificazione di conformità alle norme del P.T.C. se intervento interessante il territorio del Parco del Mincio, o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune.
- 7.9 La richiesta di concessione all'occupazione suolo dovrà essere presentata nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

Sezione II

Spazi privati

La presente sezione definisce e disciplina gli elementi di relazione fra gli spazi privati e pubblici.

Art. 8

ACCESSO DEI VEICOLI E PASSI CARRABILI

- 8.1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati coperti o scoperti o loro pertinenze è consentito tramite passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati dall'apposito segnale previsto dal Codice della Strada; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello di minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 8.2. E' concessa, a spese dell'edificante e sotto controllo dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:
 - 8.2.1 la larghezza del passo carrabile non deve essere superiore a 5,00 m.; in caso di attività produttive tale larghezza non dovrà superare i 10,00 m.;
 - 8.2.2. la distanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali non deve essere inferiore a 12 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e autorizzata con specifica deroga;
 - 8.2.3 in caso di modifica di marciapiede esistente, l'abbassamento dello stesso non deve comportare la creazione di gradini , avendo l'accortezza di raccordare la quota inferiore con rampe di pendenza rispondente alla normativa sulle barriere architettoniche, utilizzando materiale dello stesso tipo dell'esistente. Se presenti, non potranno essere chiuse caditoie o bocchette di scarico delle acque meteoriche. In caso di interferenza dovrà essere concordato lo spostamento con l'ente gestore del Servizio Fognature, da attuarsi a cura e spese del richiedente.
- 8.3. In caso di chiusura di passo carraio esistente, dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente il suolo pubblico antistante, riportando in quota e in continuità la pavimentazione del marciapiede o della carreggiata.
- 8.4. L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:
 - 8.4.1 rampe antisdrucchiolevoli di idoneo tracciato e pendenza, non superiore al 16%, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o con carrelli; tali percorsi dovranno essere larghi almeno 0,60 m. E' possibile non assicurare tale requisito quando esista un percorso alternativo con scale o ascensore posti nelle vicinanze.
 - 8.4.2 tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4 m., per il collegamento con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.
- 8.5. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonché i tratti piani di collegamento, devono essere protetti da opportuni ripari verticali.

Art. 9

RECINZIONI

- 9.1. Gli spazi scoperti di pertinenza delle costruzioni possono essere delimitati con recinzioni o con siepi in vivo. Le recinzioni che fronteggiano spazi pubblici dovranno permettere la più ampia visione da e verso l'esterno, fatte salve le recinzioni ricadenti nella zona del centro storico sottoposta a tutela ambientale che potranno essere anche in muratura piena, a conferma e mantenimento delle cortine urbane dell'ambiente storico consolidato. Tutti i manufatti dovranno rispettare l'allineamento con le recinzioni esistenti e non dovranno ostacolare la visibilità delle intersezioni o degli innesti stradali.
- 9.2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di accogliere o richiedere per esigenze ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione.
- 9.3. I cancelli e i portoni carrabili di accesso alla proprietà privata dovranno essere arretrati per consentire l'immissione e l'uscita di un veicolo senza occupare la sede stradale. In caso di strade senza uscita o in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di limitazione della godibilità della proprietà privata il cancello può essere posizionato in allineamento della recinzione a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
- 9.4. Gli interventi di realizzazione di nuove recinzioni fronteggianti spazi pubblici, sostituzione o modifica con apertura di passi carrai conformi ai disposti del presente testo sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge, integrata dall'autorizzazione degli enti preposti alla tutela dei vincoli monumentali o ambientali nel caso in cui l'intervento interessi edifici sottoposti a tutela. Dovrà essere acquisita specifica autorizzazione edilizia in caso di difformità ai suddetti criteri, o per richiesta di deroga all'arretramento del passo carraio.
- 9.5. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o difformità dell'autorizzazione edilizia, ovvero in assenza della Denuncia di Inizio Attività.

Art. 10

SPAZI INEDIFICATI, EDIFICI IN DISUSO, CAVE

- 10.1 Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale.
- 10.2 Gli spazi inedificati, gli edifici dismessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o possono determinare condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto si deve procedere alla bonifica o al mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi,

ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all'eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento.

- 10.3 Il competente Dirigente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto decoroso.
- 10.4 Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.
- 10.5 In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.

Art. 11

SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO

- 11.1. Le superfici dei lotti non occupate da costruzioni devono essere mantenute filtranti e destinate al ravvenamento per almeno il 50%; devono pertanto essere sistemate prevedendo il massimo utilizzo a verde praticabile, anche in relazione ai fattori di esposizione all'irraggiamento solare, e utilizzate in modo da non provocare l'inquinamento del sottosuolo, con possibilità di deroga esplicita per i cortili pavimentati di edifici sottoposti a tutela ambientale o monumentale ai sensi del T.U n. 490/99.
- 11.2. Gli interventi volti alla nuova realizzazione di cortili e giardini, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, alla realizzazione di gazebi e pergolati (con esclusione di tettoie o ricoveri di altro genere), dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione o Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi di legge.
- 11.3. Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna dovrà essere parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
- 11.4. Nei progetti di sistemazione a verde dovrà essere garantito l'uso, in termini di frequenza e quantità, di almeno il 75% di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, anche naturalizzata.
- 11.5. L'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto a procedura autorizzativa, con esclusione degli individui arborei non appartenenti a specie autoctone o naturalizzate, purchè tali individui non siano "esemplari" per dimensioni (diametro del fusto a m.1,30 dal colletto non inferiore a cm.35 e/o altezza non inferiore a m.12) o per età elevata (non inferiore ad anni 50), e non siano inseriti in giardini storici.

Se non rientranti in tale casistica, sono quindi esclusi dalla procedura autorizzativa gli abbattimenti di individui arborei appartenenti a specie esotiche infestanti quali robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), gelso papirifero (*Broussonetia papyfera* (L.) Vent.), ailanto (*Ailanthus glandulosa* Miller), acero negundo (*Acer negundo* L.), o appartenenti a specie dell'ordine delle Conifere con l'esclusione del tasso (*Taxus baccata* L.) il cui abbattimento dovrà essere esplicitamente autorizzato. Sono altresì esclusi dalla procedura autorizzativa gli abbattimenti di piante arboree in ottemperanza ai disposti di Codice civile in materia di distanze legali di piantagione, o in base a specifiche

disposizioni di legge statali o regionali in materia di tutela di reti, servizi, ed opere di pubblica utilità. In tutti i suddetti casi, l'abbattimento è eseguibile senza atto autorizzativo se rispettoso dei seguenti <criteri prescrittivi>:

- a) gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale;
- b) in caso di alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, o la sicurezza di esercizio delle linee ferroviarie, e occorrerà considerare che lo sviluppo prevedibile della chioma non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento degli edifici confinanti;
- c) in casi particolari, e previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, sarà possibile la messa a dimora di individui arborei a confine con spazi pubblici.

11.6. L'esecuzione di tali interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso di interventi non conformi ai suddetti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di £.200.000 a £1.500.000.

11.7. Nel caso di interventi di abbattimento alberi in ambiti sottoposti a tutela ambientale dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesistica e/o il nulla osta dell'Ente Parco del Mincio completo di certificazione di conformità alle norme del P.T.C., nel caso in cui l'intervento ricada entro il suo perimetro.

11.8. Non sono soggette ad autorizzazione e non vi è obbligo di comunicazione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e forestali (arboricoltura da legno), le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse (aratura, scarificazione, erpicatura), i reimpianti o diradamenti volti al ripristino o raggiungimento del sesto d'impianto previsto, le potature "leggere" degli alberi di alto fusto.

11.9. Sono soggette a comunicazione all'Ente Parco del Mincio, nel territorio di competenza, gli altri interventi potatura "pesante" degli alberi di alto fusto comportanti una modifica consistente della morfologia dell'albero, la ceduzione di ceppaie, l'abbattimento di piante in cattive condizioni fitosanitarie e di stabilità la cui messa a dimora sia inferiore a tre anni, i livellamenti superficiali del terreno che precedono l'impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento (aratura, scarificazione, erpicatura). Tali interventi non dovranno comunque alterare lo stato dei luoghi.

11.10. Il competente Dirigente può vietare la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove risultino in contrasto con il profilo storico-ambientale della città e del suo territorio, fatta salva la vegetazione che sia oggetto di coltura produttiva periodica.

Art. 12

TOPONOMASTICA E SEGNALETICA

- 12.1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
- a). le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
 - b). le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.;
 - c). le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
 - d) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- 12.2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
- 12.3. I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.
- 12.4. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Dovrà pertanto essere sollevata di almeno m. 2,10. dal suolo pubblico.
- 12.5. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.
- 12.6. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
- 12.7. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Art. 13

NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI

- 13.1 L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni, così come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. del 30/5/1989 n. 223, da apporsi a cura e spese del proprietario.
- 13.2 Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso.
- 13.3 Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri.

- 13.4 In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.

Art. 14

MANUTENZIONE DEL FRONTE DEGLI EDIFICI E DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA

14.1 Intonaci di facciata

14.1.1 Nelle unità edilizie tutelate come beni culturali ai sensi del T.U in materia di beni culturali e ambientali n. 409/99 gli interventi su intonaci decoesi dovranno essere condotti con cautela, al fine di evitarne la distruzione. Si dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e fissatura; le eventuali integrazioni andranno realizzate con malta di calce rispettando tecniche e materiali della tradizione. Se il paramento esistente si presenta a faccia-vista, perché lasciato in tale assetto nel passato o così progettato, gli interventi strutturali dovranno essere eseguiti col sistema del cuci-scuci. L'eventuale sostituzione di parti dovrà essere eseguita con elementi analoghi per composizione, forma, colore. Nel caso di interventi di pulitura dovrà essere evitato, per quanto possibile, il metodo della sabbatura e i giunti dovranno essere ripresi con malta di calce. Nelle stesse unità edilizie gli intonaci potranno essere rifatti con le stesse tecniche e materiali della tradizione. Quando si debba procedere con un intonaco misto o colorato è consigliabile riprendere le antiche proporzioni composte da una parte di legante (grassello di calce spenta) e tre di inerte (sabbia, polvere di marmo, coccio pesto, usate singolarmente o miste a terre naturali).

14.1.2. Negli edifici siti in area di tutela ambientale è inoltre prescritto quanto segue:

- non è consentito l'utilizzo di malte cementizie, di intonaci plastici o rivestimenti a base di materiali sintetici, come graffiati e simili;
- non è consentito portare a faccia vista edifici, o parti di essi (es. piattabande, archi, di scarico, cornici, etc.) che si presentino intonacati, salvo casi documentati di ripristino del paramento originario. La manutenzione del paramento delle murature a faccia a vista è costituita da pulitura e da rifacimento dei giunti con malta di calce;

14.1.3. Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci dovranno essere realizzati su tutti i fronti dell'edificio visibili dalla pubblica via, compresi quelli laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti.

14.2 Elementi di finitura delle facciate

14.2.1 Nelle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e nel caso di interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e nuova costruzione è vietato sistemare in vista tubi di scarico, apparecchi di condizionamento, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che sui tipi progettuali non sia prevista una loro specifica funzione stilistico-architettonica nel rapporto con l'intero prospetto oggetto d'intervento.

14.2.2 L'inserimento di gazebi e pergolati su terrazzi privati e balconi dovrà essere preventivamente autorizzato solo se tali strutture prospettano verso lo spazio pubblico.

- 14.2.3 Gli apparecchi di condizionamento potranno essere installati senza alcun atto autorizzativo, anche nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, solo se troveranno collocazione sui prospetti verso i cortili interni. Le collocazioni interessanti facciate verso la pubblica via e ricadenti in zona vincolata, dovranno essere specificatamente autorizzate tramite autorizzazione paesistica e previa presentazione di adeguato progetto di inserimento nella facciata stessa. Nelle restanti zone residenziali e produttive è ammessa l'esposizione senza atto autorizzativo di apparecchi di condizionamento sui prospetti verso la pubblica via solo se collocati a pavimento di balconi o in rientranze degli stessi.
- 14.2.4. I contatori del gas posizionati sulle pareti esterne prospettanti su spazi pubblici devono essere collocati entro appositi armadi a filo recinzione o nicchie murarie. In quest'ultimo caso la nicchia dovrà essere chiusa con anta tinteggiata come la facciata.
- 14.2.5. Negli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale sono inoltre da osservare i seguenti <criteri formali>:
- non è consentita l'eliminazione di rivestimenti in marmo o altro materiale, laddove il rivestimento di facciata costituisce elemento caratterizzante degli edifici, se non specificatamente previsto con apposito progetto e assentito con Autorizzazione Paesaggistica e/o della Soprintendenza competente;
 - campanelli, citofoni e citovideo dovranno essere installati, dove possibile, nella spalla interna del vano porta; essi dovranno essere realizzati preferibilmente in ottone o acciaio, con divieto di installazione di apparecchi in materiali plastici.
 - in caso di sostituzione di grondaie e pluviali, gli stessi dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata preverniciata; sono esclusi la plastica e l'acciaio; dovranno altresì essere mantenuti terminali dei pluviali in ghisa, salvo diverso parere del Dirigente competente.
- 14.2.6. Nella manutenzione delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi come cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo ecc., che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Per consentire maggior protezione agli elementi architettonici aggettanti (architravi, cimase, capitelli ecc.) è consentito applicare sulla parte superiore una lamiera di rame o di piombo.
- 14.2.7. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti, gli affreschi, le decorazioni pittoriche, i bassorilievi, gli altorilievi, gli stacciat, le chiavi di volta, i portali e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o di forma e interesse storico, ancorchè collocato nelle parti interne delle costruzioni, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Dirigente competente e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
- 14.2.8. Nel caso di demolizione o di trasformazione edilizia e funzionale delle costruzioni il Dirigente competente può prescrivere che gli oggetti sopra menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nella nuova costruzione o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico e che vengano effettuati tutti i rilievi o calchi nell'interesse della cultura pubblica.
- 14.2.9 Nel progetto di riassetto del fronti si dovrà aver cura di recuperare ed evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi e quanto altro costituisca documento

dell'evoluzione funzionale dell'edificio. E' inoltre consentito, in caso di nuove costruzioni e recuperi edilizi, esporre una targhetta di dimensioni massime cm. 15x29,7 che riporti i dati storici essenziali quali il nome dell'edificio, la data di costruzione o ristrutturazione, il nome del progettista.

14.3. Vetrine, serramenti e infissi

14.3.1. Gli interventi di manutenzione e sostituzione di vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale non sono soggetti ad autorizzazione edilizia se conformi ai seguenti <critéri prescrittivi>:

- a) le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico; l'eventuale collocazione di faretti e lampioni a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

e i seguenti <critéri formali>:

- b) per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizionale, escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata.

Gli scuri esterni dovranno essere del tipo "alla mantovana" o a persiana, a due ante e in legno verniciato; sulla stessa facciata non è consentito apporre scuri con colori differenti

- c) nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati nell'assetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma colori.

14.3.2 Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti critéri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

14.3.3 L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti critéri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti critéri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a £. 1.500.000

14.3.4 Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove vetrine in immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

14.4 Tende parasole

14.4.1 L'esposizione di tende parasole a finestre, balconi e terrazzi privati non è soggetta ad autorizzazione edilizia. Le tende aggettanti sullo spazio pubblico installate a vetrine,

porte, finestre non sono soggette ad autorizzazione solo se conformi ai seguenti <criteri prescrittivi>:

- a) i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm. 220. L'aggetto massimo consentito dovrà mantenere un arretramento di almeno 20 cm. dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto al fornice della vetrina non deve superare i cm.15;
- b) l'applicazione di tende alle arcate dei portici storici è ammissibile se di utilizzo stagionale. Le tende devono essere esclusivamente verticali ed essere collocate all'interno della parete frontale del portico, dovranno limitarsi alla lunetta e ad un eventuale altro telo avvolgibile che non potrà scendere ad un'altezza inferiore a 220 cm. dalla pavimentazione del portico.
- c) marchi e scritte dovranno essere stampati solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.

e i seguenti <criteri formali>:

- d) nel centro storico ed in zone a tutela ambientale le tende non dovranno essere del tipo "a capottina", ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorchè della stessa tipologia, ma dovranno essere utilizzate tende singole per ogni vetrina. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purchè non lucido, con colorazione in tinta unita (ecrù, panna, beige, nocciola ecc.) che si armonizzi con il fronte dell'edificio.

14.4.2 Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

14.4.3 L'esecuzione di tale installazione sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a £. 1.500.000

14.4.4 Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti con conservazione dei caratteri originari sono interventi di ordinaria manutenzione.

14.4.5 Gli interventi di rifacimento o creazione di nuove tende parasole in immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

14.4.6 Qualora la tenda parasole occupi spazi pubblici o di uso pubblico dovrà essere acquisita la concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

14.5. Targhe professionali

14.5.1 L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia se conforme ai seguenti <criteri prescrittivi>:

- a) le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere contenuta entro la dimensione del concio;
- b) i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme.

e ai seguenti <criteri formali>:

- c) le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:
 - A3 = 29,7x42 cm. (consentita solo per associazioni e attività commerciali)
 - A4 = 21x29,7 cm.
 - A5 = 14,8x21 cm.
- d) i materiali ammessi sono ottone, acciaio, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra, cotto, legno, ceramica; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm.2,5.

14.5.2 Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

14.5.3 L'esecuzione di tali installazione sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori, e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 200.000 a €. 1.000.000

14.5.4 Previo atto autorizzativo potranno essere installati :

14.5.5 Casellari per pluralità di targhe (superiore al numero di tre), anche di dimensioni diverse da quelle unificate, e comunque non maggiori delle dimensioni del formato A2 (420x594 mm). Tutte le targhe inserite in casellario dovranno avere uguale dimensione e forma ed essere realizzate nello stesso materiale.

14.5.6 Casellari per targhe di attività commerciali ubicate in vie secondarie o laterali del centro storico, o interne a gallerie commerciali. Tali targhe potranno essere installate all'inizio della via o della galleria, per un numero minimo di quattro e massimo di otto, dovranno essere realizzate in cristallo o plexiglass, dovranno riportare la scritta o il logo dell'attività, e dovranno essere supportate da idonea struttura o fissate a muro. Le singole targhe non potranno superare le dimensioni di cm. 10x 29,7. Le ditte interessate dovranno presentare un progetto unitario, correlato dagli elaborati tecnici e fotografici della facciata interessata dall'intervento, e dal nulla osta del proprietario dell'immobile in caso di targhe collocate a muro.

14.5.7 Targhe di attività professionali sanitarie, su richiesta degli aventi titolo. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di cui sopra, dal nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale e dal visto dell'Ordine Professionale. Le targhe pubblicizzanti attività sanitarie dovranno riportare il numero e la data dell'Autorizzazione rilasciata dal competente Dirigente.

14.5.8 Gli interventi di esposizione di targhe e casellari in immobili vincolati ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

Art. 15

DISCIPLINA DEL COLORE

15.1. Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti <critéri prescrittivi>:

- a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali, la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo, o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell'intervento. Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, a cencio o altro mezzo idoneo;
- b) in tutti gli altri casi e per qualunque tipo di intervento la pittura a calce può essere sostituita con prodotti di sintesi, lavabili o al quarzo;
- c) sono sempre vietati rivestimenti plastici e graffiati;
- d) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti;
- e) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc;

e i seguenti <critéri formali>:

- f) in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;
- g) il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni edificio una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui;
- h) in presenza di edifici accorpati, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;
- i) quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia inalterate le costanti tipologiche (androni, vani scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;
- j) negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. La colorazione dovrà avvenire nello stesso momento; è pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad es. solo il contorno di un negozio), ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.

15.2. Per gli edifici siti in zone soggette a tutela ambientale, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di

riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio;

- 15.3. Nella coloritura dei fronti degli edifici e dei serramenti, è ammesso l'uso dei seguenti colori e loro gradazioni:

Facciata	Cornici e rilievi	Scuri e serramenti	Ringhiere e parti in ferro
Gamma del bianco/biancastro	Grigio, beige, rosa,	Grigio, verdino	Grigio chiaro, grigioverde, con finitura micacea
Gamma del grigio/grigiastro, grigio tortora	Bianco stucco, beige, rosato	Grigio, verde, beige	Grigio nella gamma dal chiaro al piombo/canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del beige/nocciola	Bianco stucco, grigiastro, rosato	Toni del verde, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del giallo, dal giallo paglierino all'ocra	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del verde, grigio, nocciola, marrone testa di moro	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosa	Bianco stucco, grigiastro, beige, rosato	Toni del verde, grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea
Gamma del rosso mattone	Bianco stucco, grigiastro, beige	Toni del grigio, nocciola	Grigio piombo o canna di fucile, con finitura micacea

- 15.4 L'uso di colori scelti nella gamma dei verdi o degli azzurri dovrà essere adeguatamente motivata, anche con l'ausilio di analisi stratigrafiche, e specificatamente autorizzata, in quanto colori difficilmente inseribili nel contesto urbano.
- 15.5 Gli interventi di coloritura delle facciate in conformità ai suddetti criteri non sono soggetti ad autorizzazione edilizia, tranne che per l'uso di colori scelti nella gamma dei verdi e degli azzurri. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere eseguite siano in difformità dai presenti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a £. 1.500.000
- 15.6 Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.
- 15.7 Gli interventi di coloritura di facciate di immobili vincolati come beni culturali ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali n. 490/99 dovranno acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
- 15.8. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino,

- intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d'intervento compatibili col presente Regolamento.
- 15.9. Quando le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione siano indecorose o presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità e di disagio per gli abitanti, o il lavoro di tinteggiatura dei prospetti sia stato eseguito con colori inadeguati alle caratteristiche dell'ambiente urbano, il competente Dirigente ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione e/o ricoloritura entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio recuperando le spese relative mediante le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1982

- 16.1 Sono abrogati gli artt. 10, 11, 29, 30, 31, 45, 46, 48 del Regolamento edilizio comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 208/A in data 6/7/1982 e n. 208/B in data 7/7/1982 e approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. III/24048 in data 22/12/1982.
- 16.2 Per gli interventi di occupazione suolo pubblico con palchi, gazebi, tensostrutture per spettacoli temporanei, si applicano le disposizioni dell'artt. 4 del presente "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano", anziché le norme di cui all'art. 9 del Regolamento Edilizio Comunale del 1982.

ART 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

- 17.1 Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell'atto di autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.
- 17.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di deposito, che riporti gli estremi di adozione e approvazione comunale.

ART. 18
SANZIONI

- 18.1 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non già determinate dai singoli articoli e quando non costituiscano reato o non siano contemplate da altre leggi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 1.500.000, stabilita dal Dirigente responsabile del provvedimento con atto motivato.
- 18.2 Nel caso in cui le norme del presente Regolamento prevedano la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di oggetti e cose, della bonifica di aree, ecc..., ed il trasgressore od altro soggetto obbligato non vi abbia provveduto, il Dirigente del settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini dispone, con ordinanza, che si provveda. Decorso il termine entro cui provvedere, lo stesso Dirigente può disporre di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dalla legge.